



Azienda Provinciale  
per i Servizi Sanitari  
Provincia Autonoma di Trento



## ALLEGATO 1

# LINEE GUIDA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PER L'ATTUAZIONE DEI TIROCINI CURRICOLARI NELL'AMBITO DELL'ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

## Provincia Autonoma di Trento

## **Indice generale**

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Premessa</b>                                                       | <b>3</b>  |
| <b>2. Modalità organizzative</b>                                         | <b>8</b>  |
| 2.1 Convenzioni                                                          | 8         |
| 2.2 Progetto formativo individualizzato                                  | 8         |
| <b>3. Individuazione soggetti ospitanti</b>                              | <b>9</b>  |
| 3.1 Alternanza scuola-lavoro presso studi individuali e associati        | 11        |
| <b>4. Funzioni tutoriali</b>                                             | <b>12</b> |
| <b>5. Valutazione dei rischi e misure di tutela (sezioni specifiche)</b> | <b>15</b> |
| 5.1 Misure di tutela "oggettive" e "soggettive" degli allievi            | 15        |
| 5.2 Valutazione dei rischi – Documento di valutazione dei rischi         | 16        |
| <b>6. Sorveglianza sanitaria</b>                                         | <b>19</b> |
| 5.1 Visita preventiva minorenni                                          | 20        |
| <b>7. Formazione</b>                                                     | <b>21</b> |
| 7.1 Formazione dello studente                                            | 21        |
| 7.2 Formazione dei Tutor interni                                         | 22        |

## 1. Premessa

Le presenti Linee guida sono finalizzate a fornire **orientamenti normativi e operativi** alle Istituzioni scolastiche e formative, ai Datori di lavoro, ai Consulenti del lavoro, alle Organizzazioni sindacali, Associazioni datoriali di categoria, e a tutti gli stakeholder del settore, in merito agli obblighi previsti dall'allegato 1 della delibera n. 1497 della Giunta Provinciale del 20 settembre 2024 *"Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'art. 65 comma 2 della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006"*, e da quanto previsto dal D.M. n. 195/2017 *"Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro"*, e alle *"Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"* adottate con decreto ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019, con l'intento di garantire l'uniforme applicazione degli obblighi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) **nelle esperienze di tirocinio curricolare previste dall'alternanza scuola-lavoro**. Le presenti Linee guida non si applicano ai tirocini estivi, che prevedono un'indennità di pagamento e sono promossi dagli istituti scolastici e formativi, e nemmeno ai tirocini extracurricolari.

L'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica e formativa che consiste in periodi di studio alternati a periodi in ambito lavorativo finalizzati all'acquisizione di competenze successivamente spendibili nel mondo del lavoro così come definita nel Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

Tra quelle previste in alternanza scuola-lavoro, il tirocinio curricolare è l'esperienza più rilevante: *"L'attività formativa non avviene in un'aula scolastica ma in un luogo di lavoro reale, dove lo studente, seguito nelle diverse fasi dal proprio tutor aziendale, può sperimentare quanto appreso a*

*scuola, approfondire nuovi contenuti oppure orientarsi nel mondo delle professioni.”<sup>1</sup> Si tratta di un metodo di apprendimento che consente ai giovani di svolgere la formazione anche “attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro”<sup>2</sup>.*

La realizzazione dei periodi di tirocini curriculari pone la necessità di garantire la tutela di salute e sicurezza degli studenti che svolgono i tirocini presso Aziende pubbliche o private e questo documento intende costituire una guida relativa agli adempimenti richiesti e alla individuazione dei soggetti che, a diverso titolo, fanno da riferimento per la gestione degli studenti e studentesse in tirocinio.

Con il Decreto 195 del 3 novembre 2017<sup>3</sup> Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha ribadito che il rapporto che si instaura tra lo studente e la struttura ospitante non è un rapporto di lavoro (art.3), ma è parte integrante e coerente del percorso di studi (art. 2). Infatti, come indicato all’art. 1 delle *“Linee guida alternanza scuola-lavoro dei percorsi di istruzione del secondo ciclo della Provincia autonoma di Trento”*<sup>4</sup>, *“l’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che integra l’istruzione tradizionale con esperienze pratiche nel mondo del lavoro, al fine di arricchire il percorso formativo degli studenti e di prepararli meglio al mercato del lavoro (...) attraverso le esperienze di alternanza scuola-lavoro programmate dalla scuola, lo*

---

<sup>1</sup> delibera n. 1497 della Giunta Provinciale del 20 settembre 2024 *“Linee guida alternanza scuola-lavoro dei percorsi di istruzione del secondo ciclo della Provincia autonoma di Trento”*

<sup>2</sup> Art. 4 L.n.53/2003 *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.”*

<sup>3</sup> Decreto n. 195/2017, emanato dal MIUR di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero per la semplificazione e la Pubblica amministrazione: *“Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”*

<sup>4</sup> delibera n. 1497 della Giunta Provinciale del 20 settembre 2024

*studente sviluppa competenze trasversali e specifiche del proprio indirizzo e riceve un supporto in termini di orientamento per le scelte future, sia di tipo universitario che lavorativo". All'art. 1 della "Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro" (allegato A delle suddette Linee Guida provinciali), viene evidenziato, inoltre, che l'alternanza ha l'esclusivo scopo di dare agli studenti l'opportunità di conoscere ambiti professionali e contesti lavorativi, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro. Nella stessa Carta viene anche sancito il diritto degli studenti ad un "ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata" (art. 4).*

Le Linee guida ministeriali del 2019 sottolineano che rimangono valide le indicazioni fornite congiuntamente dall'INAIL e dal MIUR nel Manuale *"Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola"*. Secondo tale Manuale, ai sensi della L. 977/1967, in nessun caso lo studente minorenni in esperienza di scuola-lavoro acquista la qualifica giuridica di "lavoratore minore".

Tuttavia, la scuola è tenuta a garantire una condizione di completa tutela prevedendo che gli studenti non siano comunque adibiti a compiti e attività pericolose (quali quelle contenute nell'elenco delle lavorazioni vietate di cui all'allegato 1 della L. 977/67). Nel reperire aziende disponibili ad ospitare tirocinanti è doveroso considerare la sicurezza come requisito imprescindibile. Ciò richiede un'adeguata consapevolezza anche in materia di sicurezza da parte del referente alternanza scuola-lavoro d'istituto, che potrà contare sul supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (RSPP) dell'istituzione scolastica, ma che dovrà contribuire alla definizione di strumenti e procedure per acquisire informazioni da parte dell'azienda sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

Per quanto attiene il tema della salute e sicurezza, le Linee guida del MIUR, al paragrafo 6, ribadiscono l'equiparazione allo status di lavoratori per gli studenti che fanno uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici e apparecchiature fornite di videoterminali durante le normali attività didattiche. Questa equiparazione si estende, secondo la norma, anche agli studenti beneficiari delle iniziative promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro (art. 5 D.M. 195/2007).

Pertanto gli studenti sono soggetti agli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che si traducono nelle seguenti previsioni:

- formazione alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs. 81/2008): la formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è in carico all'istituzione scolastica ed è preventiva rispetto all'esperienza di alternanza in azienda. La formazione specifica, se non già erogata interamente dalla scuola, dovrà essere eventualmente integrata dal soggetto ospitante rispetto ai rischi previsti per le attività svolte durante il tirocinio curriculare. Si rimanda per una trattazione esaustiva dell'argomento al punto 7 delle presenti Linee guida.
- sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/2008): le Linee Guida MIUR<sup>5</sup> specificano che, nel caso in cui i percorsi prevedano la presenza degli studenti presso una struttura ospitante, potrebbe rendersi necessaria la sorveglianza sanitaria. Si rimanda al punto 6 delle presenti Linee guida per la trattazione dei casi in cui la sorveglianza sanitaria è prevista.
- dotazione di DPI.

Adempimento centrale per l'applicazione delle misure di prevenzione è la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, che – nel caso

---

<sup>5</sup> Paragrafo 6, pp.33-34

dello studente in tirocinio curricolare – coinvolge sia l'Istituzione scolastica e formativa che il soggetto ospitante.

A tal fine il "Decreto Lavoro" del 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85 prevede che, ai fini della tutela dei tirocinanti ospitati presso le aziende, nei periodi di alternanza scuola - lavoro, sia integrata nel Documento di valutazione dei rischi dell'Azienda ospitante una sezione dedicata ai rischi ai quali lo studente può essere esposto, nonché le misure di prevenzione adottate e i DPI di cui è fatto obbligo di uso da parte del tirocinante durante lo svolgimento delle attività.

Ai fini di una più agevole e rapida attuazione di progetti di alternanza scuola - lavoro, sono stati redatti e messi a disposizione delle imprese due "modelli" di sezione integrativa del DVR, in riferimento ai rischi correlati allo studente durante il periodo di alternanza scuola - lavoro, di cui uno per aziende e uno, semplificato, per studi professionali, che possono essere utilizzati come bozze di documenti per ottemperare agli obblighi previsti.

La Deliberazione della Giunta Provinciale di data 26/02/2016 n. 211<sup>6</sup> ha rafforzato i concetti sopra delineati e ribadito che lo studente non acquista in nessun caso la qualifica giuridica di "lavoratore minorenni".

La tutela dello studente è in capo al datore di lavoro dell'istituzione scolastica e in occasione dei tirocini curricolari, anche al datore di lavoro dell'azienda ospitante e pertanto le misure dovranno essere adottate in maniera coordinata e condivisa tra i due datori di lavoro.

Oltre al datore di lavoro dell'Istituzione scolastica (dirigente scolastico) e al datore di lavoro dell'azienda/ente ospitante, mantengono obblighi di tutela, come specificati in convenzione anche tutti i soggetti delle due entità che rivestono un ruolo attivo e specifico (formalizzato o anche di fatto) in ambito prevenzionistico.

---

<sup>6</sup> "Attuazione dei tirocini curricolari nell'Istruzione secondaria di secondo grado e approvazione schemi di Intesa per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e convenzione tipo per la realizzazione del tirocinio curricolare"

Per la scuola tali soggetti sono identificabili nei docenti con funzioni di tutor interno, nei docenti con funzioni organizzative per l'alternanza scuola lavoro; per i soggetti ospitanti compiti specifici sono in capo ai dirigenti, ai preposti e ai tutor esterni. Tra gli altri soggetti coinvolti sono da considerare i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dell'Istituzione scolastica e formativa e dell'azienda/ente ospitante e, nell'eventualità di sorveglianza sanitaria, il medico competente dell'azienda ospitante.

## **2. Modalità organizzative**

### **2.1 Convenzioni**

La Giunta provinciale approva con apposita delibera uno schema tipo di convenzione di tirocinio curricolare e uno schema tipo di convenzione quadro, adattabile e integrabile alle specifiche necessità; la stessa dovrà essere stipulata e sottoscritta dalle Istituzioni scolastiche e formative e dalle Aziende o soggetti ospitanti. In allegato alla convenzione (o al progetto formativo nel caso di convenzioni quadro) dovrà essere fornita la sezione integrativa del DVR del soggetto ospitante relativa ai rischi ai quali lo studente può essere esposto, nonché le misure di prevenzione adottate e i DPI di cui è fatto obbligo di uso da parte del tirocinante durante lo svolgimento delle attività.

### **2.2 Progetto formativo individualizzato**

Il progetto formativo individualizzato assume una rilevanza strategica per la definizione dei luoghi e degli orari del tirocinio nonché per l'individuazione delle attività operative finalizzate all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Al tempo stesso però esso diventa fondamentale per identificare e stabilire gli ambiti in cui gli studenti si troveranno ad operare e

le mansioni svolte, nonché le idonee misure di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza come evidenziati all'interno dell'integrazione del DVR relativa alla figura del tirocinante: per questo è indicato che il progetto sia elaborato in forma congiunta dal tutor interno all'Istituzione scolastica e formativa e dal tutor formativo esterno.

Il progetto assume una particolare importanza nel caso di studenti con difficoltà o disabilità per i quali possono essere previsti particolari requisiti organizzativi o strutturali da parte delle aziende ospitanti, finalizzati all'individuazione di attività compatibili.

È evidente che nella sua elaborazione va prestata la massima attenzione dai soggetti referenti nell'individuare le attività non in linea con le capacità individuali dello studente, che dovranno pertanto essere escluse a monte, attraverso un'accurata selezione di aziende e tipologie di esperienze lavorative.

A tal fine dovranno essere coinvolte nella progettazione le figure professionali citate nell'introduzione che, a diverso titolo, seguono lo studente nel percorso formativo.

### **3. Individuazione soggetti ospitanti**

I soggetti ospitanti devono essere individuati fra imprese, aziende, associazioni, studi in possesso di determinati requisiti che consentano di costruire percorsi di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con le scuole e in relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate.

L'art. 5 del decreto 195/2017 al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti partecipanti, considerata la specifica finalità didattica e formativa dei percorsi, prevede che il numero di studenti ammessi in una struttura è determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche e

organizzative della struttura ospitante e in ragione della richiamata tipologia di rischio, con una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante:

- non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto;
- non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio;
- non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

Il dirigente scolastico avrà cura, quindi, di verificare che l'ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi nella struttura e adeguato alle effettive capacità richieste.

Al fine di mettere in atto tutte le misure di tutela necessarie il soggetto ospitante dovrà designare un tutor, di seguito nominato "tutor esterno", soggetto competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il tutor esterno è, sostanzialmente, individuabile nella figura del datore di lavoro con funzioni di RSPP, nella figura del dirigente o del preposto.

Dovrà inoltre adoperarsi proattivamente per la costituzione di un rapporto collaborativo con l'istituzione scolastica e formativa e assicurarsi che la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sia erogabile.

Ai fini dell'applicazione dell'art.18 del D.Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica/formativa si fa carico dell'obbligo di tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio curriculare e di designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP); invece, in relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti dovranno confermare con la convenzione di essere in

possesso di capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste nel tirocinio curriculare, e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche; capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nel progetto formativo, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza; capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività previste nel tirocinio curriculare, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.

### **3.1 Alternanza scuola-lavoro presso studi individuali e associati**

Rispetto alla possibilità di effettuare il periodo di alternanza scuola – lavoro presso studi individuali o associati è utile richiamare l'interpello n. 4/2018 che, nelle sue conclusioni, indica la necessità, per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola - lavoro, di fare riferimento alla specifica disciplina contenuta nell'articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.

L'interpello prevede quindi che si tenga conto ai fini della sicurezza dello studente equiparato a lavoratore di una serie di misure, tra le quali quella preponderante è certamente la formazione in relazione ai rischi in carico alla scuola, ma eventualmente integrata in quelle condizioni in cui la realtà lavorativa a cui è destinato lo studente, siano presenti rischi aggiuntivi o interferenziali. La formazione prevede tra l'altro anche una sezione

specificatamente dedicata alla valutazione dei rischi che pertanto diventa un elemento imprescindibile per garantire un adeguato livello di sicurezza.

Pertanto, si ritiene possibile attivare da parte delle istituzioni scolastiche e formative un tirocinio curriculare anche presso studi individuali o associati senza dipendenti, quando le mansioni siano esclusivamente di ufficio.

Tenuto conto delle finalità dell'alternanza scuola lavoro e preso atto che il soggetto ospitante, è esonerato dall'obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, si ritiene tuttavia opportuno procedere all'analisi dei rischi cui lo studente può essere sottoposto nella predetta attività.

A tal fine dovrà essere effettuata, in aggiunta della convenzione e del progetto formativo, una valutazione relativa alle situazioni di potenziale rischio a cui potrebbero essere esposti i tirocinanti attraverso la compilazione di un documento, in cui vengono definite le misure di tutela a favore dello studente nonché tutte le necessarie informazioni, la formazione in materia di salute e sicurezza che rispondono alle indicazioni dell'interpello.

#### **4. Funzioni tutoriali**

Strategiche sono le funzioni delle figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola lavoro che hanno il compito di elaborare il progetto formativo.

Le figure professionali coinvolte si identificano sostanzialmente:

- nel docente tutor interno (denominato anche tutor interno),
- nel tutor formativo esterno (denominato anche tutor esterno)

affiancati, in molte Istituzioni scolastiche e formative, da un docente con funzione strumentale per l'alternanza con funzioni di coordinamento/raccordo fra i tutor interni ed esterni e coordinamento/supervisione dell'attività previste dai singoli progetti.

Di seguito vengono delineate le attribuzioni in capo ai tutor interni e esterni estratte dalle *"Linee guida alternanza scuola-lavoro dei percorsi di istruzione del secondo ciclo nella Provincia autonoma di Trento"* approvate con delibera della Giunta provinciale n. 1497 del 20 settembre 2024.

#### Tutor interno

1. Il dirigente scolastico individua per l'attività di tirocinio curriculare un tutor interno, che coordina l'attività supportando gli studenti nella piena comprensione dell'importanza della stessa. Il tutor interno svolge le seguenti funzioni:
  - elabora insieme al tutor esterno il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale)
  - assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento
  - monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse
  - valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente
  - promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza da parte dello studente coinvolto

#### Tutor esterno

La struttura ospitante individua un tutor formativo esterno, che assicura un raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica e rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno dell'impresa o dell'ente. Il tutor esterno è incaricato delle seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso
- garantisce l'informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza.

### Interazione del Tutor esterno con il Tutor interno

Ai fini della riuscita dei percorsi di tirocinio curricolare, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a:

- a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;
- b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;
- c) verificare il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;
- d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.

Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione e attribuzioni, devono possedere esperienze, competenze professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo.

È opportuno che tali figure siano formate sugli aspetti metodologici, didattici, procedurali e contenutistici dell'attività di tirocinio. Qualora i tutor, ad esclusione degli obblighi formativi previsti per tutti i lavoratori, non avessero

competenze e conoscenze specifiche in materia di salute e sicurezza relativamente a figure e ruoli in ambito prevenzionistico, dovrà essere loro garantito dal Dirigente il supporto del Servizio di prevenzione e protezione dell'Istituzione scolastica e formativa per gli adempimenti in materia. Durante lo svolgimento del tirocinio ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

L'Istituzione scolastica e formativa, sulla base delle risorse umane disponibili, degli indirizzi di studio e subordinatamente all'individuazione delle attività previste per gli studenti coinvolti nel tirocinio curricolare presso soggetti esterni, stabilirà un rapporto numerico di tutor rispetto al numero di allievi, tale da garantire un efficace supporto agli stessi, che potrà avvenire con diverse modalità che comprendono, ad esempio, le visite presso l'azienda, attraverso mail, telefonate, videocall oltre che a prevedere un sistema documentabile di sorveglianza dell'attività svolta in azienda.

## **5. Valutazione dei rischi e misure di tutela (sezioni specifiche)**

### **5.1 Misure di tutela "oggettive" e "soggettive" degli allievi**

In capo all'istituzione scolastica e formativa rimane l'obbligo relativo all'applicazione di tutti i principi di tutela "oggettiva" a partire dall'individuazione preliminare di aziende ospitanti in grado di garantire un tirocinio significativo e in sicurezza agli studenti, di attività che non esponano, di norma, gli studenti a rischi specifici significativi o nelle quali le misure di prevenzione adottate li riducano al minimo.

Attenzione particolare verrà assicurata a definire i compiti assegnati agli studenti, quali attrezzature (così come definite nel Titolo III del D. Lgs.

81/2008) possano essere utilizzate, la possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, la necessità di dispositivi di protezione individuale.

Per quanto riguarda il versante delle tutele "soggettive", l'istituzione scolastica e formativa procederà in accordo con il soggetto ospitante in via preventiva, tenendo conto di quanto presente nella sezione integrativa al DVR, all'individuazione dei pericoli ed alla valutazione dei rischi, così come delle misure previste o adottate (es. informazione, formazione, addestramento), di cui verrà tenuta traccia nel progetto formativo personalizzato.

## **5.2 Valutazione dei rischi – Documento di valutazione dei rischi**

In capo all'azienda ospitante permangono gli obblighi relativi al rispetto di tutti i principi di prevenzione e protezione aziendale, ivi compresi gli aspetti organizzativi e gestionali. A tal fine il "Decreto Lavoro" del 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85 prevede che, ai fini della tutela dei tirocinanti ospitati presso le aziende, nei periodi di alternanza scuola - lavoro, sia integrata nel Documento di valutazione dei rischi dell'Azienda ospitante una sezione dedicata ai rischi ai quali lo studente può essere esposto, nonché le misure di prevenzione adottate e i DPI di cui è fatto obbligo di uso da parte del tirocinante durante lo svolgimento delle attività. Tale integrazione va allegata alla convenzione, o, nel caso di convenzioni quadro, al progetto formativo.

Per tutto il protrarsi del tirocinio, in capo all'Istituzione scolastica e formativa permangono comunque gli obblighi di vigilanza generale del rispetto di tutti i protocolli di protezione e prevenzione adottati e/o concordati in sede di convenzione e/o progetto formativo individualizzato con il soggetto ospitante. Dovranno essere definite le modalità di verifica e vigilanza, espressamente previste dalle convenzioni, e contestualmente dovranno

essere definiti gli strumenti di riscontro utilizzati anche in modalità indiretta, anche tramite eventuali segnalazioni fornite dagli studenti.

Tra Istituzione scolastica e formativa e azienda ospitante, attraverso l'azione dei referenti individuati (tutor, preposti ecc.), deve instaurarsi una forte interazione e collaborazione ai fini della tutela degli studenti tirocinanti.

L'individuazione delle misure di tutela è subordinata alla valutazione dei rischi effettuata dal soggetto ospitante, condivisa con i referenti e tutor dell'Istituzione scolastica e formativa in cui viene data evidenza alla condizione di pericolo per la salute e la sicurezza degli studenti a fronte delle quali sono state individuate le misure di tutela. Queste ultime dovranno essere dettagliate e condivise così come dovranno essere condivisi i contenuti essenziali della sezione del documento di valutazione dei rischi del soggetto ospitante, che dovrà tenere conto, tra l'altro, dell'età degli allievi coinvolti.

In considerazione di tutto questo e nell'impossibilità da parte dell'istituzione scolastica e formativa di verificare nel dettaglio, non avendone né modo né titolo se non espressamente previsti nelle convenzioni, gli ambienti di lavoro, le condizioni e l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche delle macchine e/o attrezzature o comunque di tutte le situazioni potenzialmente pericolose presenti nelle aziende ospitanti non viene meno l'obbligo di garantire tutti i presupposti affinché gli studenti siano tutelati.

Preliminarmente è fondamentale che allo studente non vengano assegnati compiti lavorativi in sostituzione di personale interno all'azienda o comunque siano puntualmente definiti ambiti e attività in cui non possa trovare applicazione, anche se temporaneamente, l'equiparazione del tirocinante al lavoratore.

Le attività svolte dal tirocinante nell'ambito di un'organizzazione aziendale non dovrebbero, di norma, prevedere l'esposizione a condizioni di rischi tali da far scattare l'obbligo di sorveglianza sanitaria, ma nel caso di aziende che

per la loro peculiare attività prevedono l'applicazione di precisi protocolli sanitari aziendali, le visite dovranno essere attuate secondo quanto previsto nella convenzione (o nei progetti formativi, in caso di convenzione quadro) che riporterà inoltre i soggetti deputati ad effettuarla, e che ne sostengano eventuali oneri.

Deve inoltre essere vietato ai minori l'utilizzo di sostanze e di preparati classificati come cancerogeni o mutageni.

Con riferimento alle funzioni tutoriali, esplicitate nello specifico paragrafo, risulta chiara la necessità di individuare tutor sia interni che esterni che interagiscano fortemente e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, definiscano in maniera dettagliata ed esaustiva ambiti e attività a cui possono e/o devono essere adibiti gli studenti tirocinanti.

La valutazione dei rischi del soggetto ospitante rispetto ai rischi a cui è esposto il tirocinante, è un obbligo indelegabile in capo al datore di lavoro ospitante, mentre per l'adozione di tutti i protocolli di tutela previsti nel medesimo documento, dovranno essere resi noti ai tutor che provvederanno, in maniera condivisa e, per quanto di competenza, a metterli in atto, richiamandoli dettagliatamente nel progetto formativo personalizzato e a informare i tirocinanti.

Per la sua specifica funzione di vigilanza sul rispetto di tutti i protocolli prevenzionistici in capo al tutor esterno possono configurarsi delle funzioni specifiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 299 del D.Lgs. 81/2008 in quanto, di fatto, destinatario di una posizione di garanzia rispetto a un soggetto terzo e come tale "preposto di fatto" rispetto all'allievo in tirocinio. Quest'ultimo dovrà peraltro essere individuato dal datore di lavoro del soggetto ospitante per quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b-bis ai sensi del quale il datore di lavoro deve "... individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza ...".

Al fine di individuare attività in linea con il progetto formativo personalizzato e contestualmente mettere in atto tutti i principi di tutela a carattere generale, il dirigente scolastico dovrà garantire al tutor interno la possibilità di avvalersi del Servizio di prevenzione e protezione dell'Istituto (Responsabile e/o Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione) o, in alternativa, assicurargli comunque la possibilità di avvalersi della professionalità di un soggetto, interno all'Istituzione scolastica e formativa, in possesso di esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## **6. SORVEGLIANZA SANITARIA**

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n.81/2008, l'obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti, di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si concretizzi l'equiparazione dello studente al lavoratore.

Nel contesto dell'alternanza scuola-lavoro, se il progetto formativo personalizzato prevede attività che non espongono lo studente a rischi specifici, la sorveglianza sanitaria non è necessaria.

Tuttavia, se lo studente è coinvolto in mansioni che comportano rischi per la salute e sicurezza, la sorveglianza sanitaria deve essere attivata.

In tal caso la convenzione tra istituto scolastico e azienda ospitante dovrà specificare chiaramente la necessità della sorveglianza sanitaria, i soggetti responsabili della sua attuazione e l'indicazione di chi ne sostiene i costi.

Rimane tuttavia non praticabile l'ipotesi di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli studenti che non sono esposti a rischi specifici durante le attività curricolare e per i quali il DVR non la preveda come misura di prevenzione.

Qualora, invece, sia già sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte dell'istituto scolastico per gli stessi rischi ai quali potrà essere esposto in ambienti lavorativi, questa può essere estesa anche al periodo di tirocinio/alternanza, previo accordo tra le parti coinvolte.

Se l'azienda ospitante dispone di un Medico Competente, è necessario coinvolgerlo nella valutazione dei rischi legati alla presenza degli studenti.

### **6.1 Visita preventiva minorenni**

Si sottolinea che la visita medica preventiva prevista dall'art. 8 della Legge 977/1967<sup>7</sup> è obbligatoria **solo in presenza di un rapporto di lavoro**, condizione che non si applica ai tirocini curricolari per per "l'adolescente stagista" e "lo studente minorenne".

Sulla base delle esperienze maturate dalla Provincia autonoma di Trento, dagli Istituti scolastici nonché dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dalle Associazioni di categoria, resta comunque ferma la facoltà di valutare, unitamente al medico curante dello studente, la sottoposizione dello stesso alla visita medica preventiva di cui all'art. 8 della L. 977/1967.

---

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008. L'equiparazione fatta dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 a che coloro svolgono un'attività lavorativa, ha valenza solo ed unicamente per le misure di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008, che devono pertanto essere messe in atto anche nei confronti di coloro che sono equiparati ai lavoratori. Conseguentemente si osserva che, a norma dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti, di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si concretizzi l'equiparazione dello studente al lavoratore.

## **7. Formazione**

### **7.1 Formazione dello studente**

La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro altro non è che un processo educativo attraverso il quale trasferire alle lavoratrici, ai lavoratori, agli equiparati ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e identificazione, riduzione e gestione dei rischi.

Pertanto, anche lo studente, per effetto della sua equiparazione a lavoratore, ai sensi dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, già richiamata al punto 6.1 del presente documento, è obbligato ad effettuare la formazione di cui all'art. 37 del D. Lgs. 81/2008. Qualora abbia ricevuto dall'Istituzione scolastica e formativa una formazione in materia di salute e sicurezza in linea con quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025 o successivi a questa, in quanto credito formativo ex art. 14-bis dello stesso articolo 37, può essere riconosciuta ai fini dell'adempimento degli obblighi formativi in funzione dell'alternanza scuola-lavoro, e dovrà essere eventualmente integrata con la formazione necessaria rispetto ai rischi dei compiti previsti nell'azienda ospitante. Questo ulteriore percorso formativo sui rischi specifici deve essere documentato e condotto in linea con i contenuti della formazione obbligatoria dell'azienda ospitante.

Nel progetto formativo individuale dovranno essere richiamate eventuali necessità di integrazioni della formazione già effettuata dallo studente in ambito scolastico e validata anche per i periodi di alternanza scuola-lavoro.

Rimane fermo l'obbligo di addestramento, ove previsto, in capo all'azienda ospitante.

Ai fini dell'applicazione dell'art.18 del D.Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica/formativa si fa carico dei seguenti obblighi:

- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente - equiparato a lavoratore - ex art. 20 D.Lgs. 81/2008. Nello specifico segnala al soggetto ospitante le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allega i relativi attestati, riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;

## **7.2 Formazione dei tutor interni**

L'alleanza tra scuole e strutture ospitanti si concretizza anche nella collaborazione tra tutor interni e tutor esterni, finalizzata al positivo svolgimento dell'esperienza di alternanza degli studenti. Una buona collaborazione si basa soprattutto sulla chiarezza dei ruoli che qui sono stati definiti. Al fine di ottimizzare questa collaborazione è doverosa e particolarmente importante la formazione del tutor interno, che per lo svolgimento della sua funzione, deve possedere esperienze, competenze professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo. È opportuno che tali figure siano formate sugli aspetti metodologici, didattici, procedurali e contenutistici dell'attività di alternanza e sicurezza sui luoghi di lavoro: inoltre si dovrà prevedere un rapporto numerico fra tutor e allievi adeguato a garantire un efficace supporto ai giovani nello svolgimento delle attività di alternanza.